

10. Per verificare le circostanze di famiglia, e per giudicare sommariamente dei difetti fisici o malattie, allegate per farsi esentare dalla mobilitazione, viene istituita per ogni Legione una Commissione mista, composta di un medico militare da destinarsi dal Generale in capo delle truppe, di due uffiziali della Guardia civica e di due medici, da destinarsi dal Comando generale della Guardia stessa.

11. Le quattro Commissioni si uniscono, sotto la presidenza del Generale in capo della Guardia civica, per fissare le norme da adottarsi in tali giudizi; e ciò indipendentemente dalle norme che sono state fin qui adottate e pubblicate.

12. Chi è chiamato a far parte della Guardia civica mobilitata può farsi rimpiazzare da un sostituto, che sia guardia civica, dai 18 ai 45 anni, purchè però lo presenti subito, e purchè tal sostituto sia accettato dalla Commissione di Legione. In caso di diserzione del supplente, il supplito deve mobilitarsi personalmente, o sostituire altra persona sotto le medesime condizioni. L'aversi fatto rimpiazzare nel servizio della Guardia mobilitata non dispensa dal servizio ordinario della Guardia civica stazionaria.

13. Le guardie civiche mobilitate, che non fanno parte della Compagnia dei bersaglieri, sono divise ed organizzate in otto compagnie. Quattro compagnie formeranno un battaglione. I due battaglioni formeranno una mezza legione, comandata da un tenente colonnello.

14. Le nomine dei graduati di compagnia si fanno secondo il regolamento organico. Quelle per i componenti gli stati maggiori si fanno egualmente, ma non sono definitive; sulla terna così formata, la scelta è riservata al Comando in capo delle truppe.

15. Nel conferimento dei gradi non si potrà far cadere la scelta che sopra guardie civiche mobilitate.

16. Organizzata così la Guardia civica mobilitata, vien posta sotto gli ordini del Comando in capo delle truppe, in conformità all'art. 170 del regolamento organico; è soggetta alle regole e discipline militari, e fruisce di tutti i vantaggi, diritti ed onori delle truppe.

17. Essa riceve il soldo e le somministrazioni in natura, come i soldati dell'esercito, dal giorno in cui è posta in attività fino a che dura la mobilitazione, sebbene rimanga nel proprio Comune. Nelle riunioni delle truppe e della Guardia civica, quest'ultima avrà la precedenza.

18. Del contingente, di cui all'articolo 5, non sarà tratta alcuna parte dalle compagnie degli artiglieri civici, come sono ora costituite.

19. Queste compagnie sono poste a disposizione del Generale in capo dell'esercito, perchè se ne valga come venne fatto finora.

20. Cessa d'aver vigore il decreto governativo 17 agosto 1848 N. 186; e le presenti disposizioni dureranno fino al termine dell'attuale stato d'assedio.

21. Nel breve intervallo che occorrerà perchè la presente legge sia posta in vigore, la Guardia civica continuerà a prestarsi con l'usata premura in aiuto dell'esercito, ogni qual volta la difesa della patria contro il nemico lo chiegga.